

IN BREVE n. 040-2017
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

PERMESSI DELLA 104 e FERIE

I permessi della 104 non penalizzano il lavoratore nel computo delle ferie.

Corte di Cassazione ordinanza numero 14187/2017: è *"illegittima la decurtazione di due giorni di ferie annuali in conseguenza del godimento dei permessi concessi ex art. 33 della legge n. 104"*.

I permessi accordati in base alla Legge 104, *"concorrono nella determinazione dei giorni di ferie maturati dal lavoratore che ne ha beneficiato"*.

Il dipendente che si assenta dal lavoro per assistere un parente malato, non può dunque essere penalizzato in alcun modo, anzi, il suo diritto alle ferie *"garantisce il ristoro delle energie a fronte della prestazione lavorativa svolta"* e si rende ancor più necessario a fronte dell'assistenza ad un invalido, *"che comporta un aggravio in termini di dispendio di risorse fisiche e psichiche"*.

Corte di Cassazione civile sezione Lavoro - Ordinanza n. 14187 del 1 marzo 2017 dep.07.06.2017

IN ALLEGATO A PARTE - .C.CASSAZIONE Ord. N.14187/2017 (documento 159)

IN G.U. L'AVVISO DEL BANDO DELLE SPECIALIZZAZIONI MEDICHE

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 l'avviso relativo al bando per l'ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria, per l'Anno accademico 2016/2017.

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
COMUNICATO**

Avviso relativo al bando per l'ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria, per l'a.a. 2016/2017. (17A06634) (GU n.228 del 29-9-2017)

Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 29 settembre 2017 n. 720 e' stato emanato il bando per l'ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria, per l'a.a. 2016/2017.

Il testo integrale del bando e i relativi allegati sono consultabili sul sito <http://www.miur.gov.it/> e sul sito www.university.it

<http://www.miur.gov.it/web/guest/-/bando-ssm-2016-2017>

LEGGI ANCHE IN

https://h1a4e.mailupclient.com/f/rnl.aspx?mdc=rsyux.-ke=n_bk7=nuswx5a5a:=6lih5c8a&x=pp&xwe:c79eNCLM

RIMBORSI EX SPECIALIZZANDI, IL DDL PER GLI INDENNIZZI AFFONDA. ALLO STUDIO EMENDAMENTO ALLA FINANZIARIA

da DoctorNews di sabato 30 settembre 2017

Forse c'è ancora una speranza per indennizzare in tempi contenuti gli ex specializzandi formati nelle scuole universitarie tra il 1978 e il 2006. Dopo la battuta d'arresto del disegno di legge 2400 a prima firma Piero Aiello, sul quale pende un parere negativo dalla Commissione bilancio, in Senato si studia un emendamento alla prossima legge di stabilità per liquidare le borse di studio non concesse tra il 1978 e il 1991 e i contratti non onorati tra il 1993 e il 2006.

LICENZIAMENTO PER CHIUSURA DEL REPARTO DI LAVORATRICE IN GRAVIDANZA

E' illegittimo il licenziamento adottato da un datore di lavoro durante il periodo di gravidanza della lavoratrice, per chiusura di reparto, sia pure posticipato per gli effetti, alla fine del periodo di tutela. La Suprema Corte ha ritenuto che il licenziamento della lavoratrice sia da definirsi nullo in quanto le uniche eccezioni che lo consentono sono quelle indicate espressamente dall'art. 54 del decreto legislativo n. 151/2001.

Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:

- a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
- b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;
- c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;
- d) di esito negativo della prova; resta fermo il divieto di discriminazione di cui all'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni.

Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attività dell'azienda o del reparto cui essa è addetta, sempreché il reparto stesso abbia autonomia funzionale.

Con tale decisione viene confutato un precedente indirizzo espresso nella sentenza n. 23684/2004 con la quale si sosteneva che la clausola esonerativa dal divieto (cessazione dell'attività aziendale) fosse applicabile anche alla chiusura di un reparto dotato di autonomia funzionale.

Corte di Cassazione sezione Lavoro civile - sentenza n.22720 del 3.05.2017 dep. l' 8.09.2017

IN ALLEGATO A PARTE - .C.CASS. Sent. n. 22270 del 3.05.2017 (documento 160)

CUMULO PREVIDENZIALE

Possono avvalersi del cumulo di cui alla legge 232/2016 solo coloro che non siano già titolari di una pensione diretta.

Pertanto un professionista già titolare di pensione diretta a carico della cassa professionale o di una gestione Inps non potrà utilizzare l'istituto: in tal caso dovrà ricorrere alla pensione supplementare.



MIN.LAVORO - DECRETO PER CONVENZIONI INPS-MEDICI PER VISITE MEDICHE IN CASO DI MALATTIA da Dpl Mo fonte G.U.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ed il Ministero della Salute, ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2017, il Decreto 2 agosto 2017, con l'approvazione dell'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni tra l'INPS e le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale per lo svolgimento degli accertamenti medico-legali sui lavoratori dipendenti pubblici e privati assenti per malattia.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 2 agosto 2017

Approvazione dell'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni tra l'INPS e le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

e

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 55-septies, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», e, in particolare, l'art. 17, comma 1, lettera l);

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 22, comma 2;

Visto l'art. 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;

Visti i decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 15 luglio 1986, 19 marzo 1992, 15 dicembre 1993, 18 aprile 1996, 12 ottobre 2000, 8 maggio 2008 e 11 gennaio 2016;

Visto l'art. 17, commi 5 e 5-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto l'art. 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016, con il quale l'onorevole dottoressa Maria Anna Madia e' stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2016 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2017 recante delega di funzioni al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Rilevata la necessita' di uniformare la disciplina applicabile ai controlli medico-legali da svolgere da parte dell'INPS nei confronti dei lavoratori privati e dei dipendenti pubblici in considerazione dell'istituzione del Polo unico per le visite fiscali e l'attribuzione al predetto Istituto della competenza esclusiva ad effettuare gli accertamenti medico-legali anche sui dipendenti pubblici;

Tenuto conto altresì che i medici fiscali deputati a svolgere le predette funzioni nei confronti dei lavoratori pubblici e privati sono i medesimi;

Sentiti l'INPS per gli aspetti organizzativo-gestionali, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e le organizzazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

Decreta:

Art. 1

1. E' approvato l'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni tra l'INPS e le organizzazioni sindacali di categoria comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale che disciplinano il rapporto tra l'INPS e i medici di medicina fiscale per lo svolgimento degli accertamenti medico-legali sui lavoratori dipendenti pubblici e privati assenti per malattia, di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2017

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Poletti

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

Madia

Il Ministro della salute

Lorenzin

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2017 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.lavoro, foglio n. 1996

Allegato A

ATTO D'INDIRIZZO

per la stipula delle convenzioni tra l'INPS e le organizzazioni sindacali di categoria comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale che disciplinano il rapporto tra l'INPS e i medici di medicina fiscale per lo svolgimento degli accertamenti medico-legali sui lavoratori dipendenti pubblici e privati assenti per malattia.

Il presente atto d'indirizzo indica le modalita' di conclusione e il contenuto delle convenzioni da stipularsi, in forma di accordo collettivo su base nazionale, tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e le organizzazioni sindacali di categoria comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, per disciplinare il rapporto tra l'INPS e i medici di medicina fiscale per lo svolgimento delle funzioni di accertamento medico-legale sui dipendenti assenti per malattia.

1. Finalita', termine e procedura per la stipula delle convenzioni L'art. 22 del decreto legislativo n. 75 del 2017 prevede che la competenza esclusiva ad effettuare gli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia sia attribuita all'Inps a decorrere dal 1° settembre 2017 e, nei confronti del personale delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018.

L'intervento legislativo si pone l'obiettivo di uniformare e migliorare l'efficienza del sistema degli accertamenti medico fiscali, attribuendone la responsabilita' esclusiva all'INPS, che gia' cura tale attivita' nel campo del lavoro privato. Rispondendo alla ratio dell'intervento legislativo, le convenzioni, che dovranno essere stipulate dall'INPS con le organizzazioni sindacali di categoria dei medici deputati ai controlli, dovranno garantire la migliore distribuzione e copertura territoriale degli accertamenti, la riduzione dei costi anche in ragione di una ottimale dislocazione dei medici e del contenimento dei rimborsi e delle indennita' chilometriche, l'equa assegnazione degli incarichi, nonche' l'incremento del numero e dell'efficienza dei controlli, utilizzando al meglio le risorse a tal fine specificamente attribuite ai sensi dell'art. 17, comma 5, lettera b-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dall'art. 22, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Seguendo tali principi, la convenzione dovra' essere stipulata entro il 31 agosto 2017, in modo da poter rispettare le scadenze temporali previste dalla normativa primaria. In ogni caso, il presente atto detta altresì la disciplina transitoria da applicarsi agli accertamenti medico-legali sui dipendenti pubblici, a decorrere dal 1° settembre 2017, in caso di mancata stipula della predetta convenzione.

Ai fini della stipula della convenzione, si ricorda che in sede di prima applicazione devono essere sentite anche le associazioni comparativamente piu' rappresentative dei medici fiscali.

2. Contenuto della convenzione

La convenzione disciplina il rapporto tra l'INPS e i medici addetti agli accertamenti medico legali da svolgere nei confronti dei lavoratori pubblici e privati assenti per malattia.

La convenzione si attiene ai seguenti criteri.

2.1. Individuazione dei medici addetti allo svolgimento degli accertamenti medico-legali sui lavoratori assenti per malattia a) Occorre garantire il prioritario ricorso ai medici iscritti nelle liste di cui all'art. 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per tutte le funzioni di accertamento medico-legali sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti, ivi comprese le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni.

b) Fermo restando quanto previsto alla lettera a), occorre prevedere procedure selettive pubbliche e trasparenti, nell'ambito delle quali, oltre a garantire necessariamente l'ottimale copertura territoriale, si potrà riconoscere e valorizzare con apposito punteggio la professionalità maturata dalle seguenti categorie di medici:

1. Medici iscritti nelle liste dei medici di controllo INPS successivamente al 31 dicembre 2007 purché in servizio alla data del 31 dicembre 2016;

2. Medici che svolgono analoghe attività presso le AASSLL, in regime libero professionale purché in servizio alla data del 30 ottobre 2013 e che erano già incaricati alla data del 31 dicembre 2007, analogamente a quanto previsto dall'art. 4, comma 10-bis del decreto-legge n. 101 del 2013 per i medici iscritti nelle liste speciali ad esaurimento costituite dall'INPS;

3. Medici che prestano attualmente o che hanno prestato servizio presso l'INPS in qualità di medici convenzionati esterni per un periodo non inferiore a 36 mesi anche non continuativi negli ultimi cinque anni dall'entrata in vigore della convenzione.

2.2. Disciplina della prestazione lavorativa.

In sede di disciplina della prestazione lavorativa resa dai medici incaricati dei controlli, la convenzione:

a) prevede un rapporto convenzionale su base oraria e individua il monte ore di impegno settimanale, tra un minimo ed un massimo, ricadente nelle fasce di reperibilità stabilite per l'effettuazione di visite mediche di controllo;

b) definisce la struttura del compenso, prevedendo un'indennità oraria base di disponibilità e maggiorazioni proporzionate al numero di visite di controllo domiciliari e ambulatoriali ed eventualmente legate a specifici obiettivi che dovessero essere individuati in sede di convenzione;

c) disciplina le tipologie di incarico;

d) disciplina il monte ore di impegno settimanale, i criteri di conferimento degli incarichi e le modalità di espletamento degli stessi, tenuto conto del fabbisogno di medici e della necessità di garantire la massima efficienza e la migliore copertura e distribuzione territoriale degli accertamenti medico legali, il principio di equa distribuzione degli incarichi, il contenimento dei costi anche per indennità o rimborsi chilometrici e la migliore allocazione delle risorse. In ogni caso, gli incarichi non possono essere conferiti successivamente al raggiungimento dell'età pensionabile previsto dalla gestione previdenziale di appartenenza e, se già in essere, cessano alla medesima data;

e) disciplina la rappresentanza, la rappresentatività e la tutela sindacale;

f) disciplina le assenze per malattia e gravidanza e le assenze non retribuite;

g) disciplina i criteri e i casi di incompatibilità, anche in relazione alle funzioni di certificazione delle malattie;

h) disciplina le cause di sospensione, cessazione, revoca e decadenza dell'incarico convenzionale;

i) disciplina la formazione continua (ECM);

j) prevede espressamente che l'attività di accertamento medico legale dei medici convenzionati e attività libero professionale, da svolgersi da parte dei medici iscritti nelle liste di cui all'art. 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché dai medici che saranno iscritti nelle liste che si formeranno all'esito delle procedure previste dal numero 2.1, lettera b), del presente Atto. Tale attività viene svolta per l'intera durata di permanenza degli stessi medici nelle rispettive liste e in nessun caso potrà configurarsi come rapporto di lavoro alle dipendenze dell'INPS.

Fermo restando quanto previsto alle lettere c), d), e), f), è fatta comunque salva la volontà delle parti di prevedere il rapporto convenzionale anche a prestazione, con conseguente indicazione delle tariffe, a condizione che ciò assicuri il migliore utilizzo delle risorse finanziarie esclusivamente destinate allo svolgimento dei controlli, nonché la massima efficienza e copertura territoriale degli accertamenti medico legali, oltre al contenimento dei costi. In ogni caso, si dovrà infatti garantire la riduzione dei costi, anche per rimborsi o indennità chilometriche, l'ottimale dislocazione

dei medici, l'equa assegnazione e distribuzione degli incarichi, nonché l'incremento del numero e dell'efficienza dei controlli.

3. Durata della convenzione

La convenzione ha durata triennale e rimane comunque in vigore fino alla successiva convenzione, da stipulare, previa adozione di un nuovo atto di indirizzo e fermo restando il prioritario ricorso ai medici iscritti nelle liste di cui all'art. 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ai sensi dell'art. 55-septies, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

4. Disciplina transitoria

In caso di mancata stipula della convenzione tra l'INPS e le Organizzazioni Sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale entro il 31 agosto 2017, si applica, fino alla stipula della convenzione, la vigente disciplina che regola l'attività dei medici di controllo INPS, compresa la misura del compenso per le attività svolte stabilita dal decreto ministeriale dell'8 maggio 2008, garantendo la disponibilità ad effettuare gli accertamenti medico-legali domiciliari per le assenze per malattia nelle fasce orarie stabilite per i dipendenti sia del comparto pubblico, sia di quello privato.

AGENZIA DELLE ENTRATE - DICHIARAZIONE SUCCESSIONE

ONLINE: IL NUOVO MODELLO (r.fo.)

Sul sito internet dell'Agenzia delle entrate è disponibile anche l'aggiornamento (versione 1.2.0) dei prodotti di compilazione e controllo del software per l'invio telematico

Con il provvedimento 27 dicembre 2016, l'Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo modello di dichiarazione di successione online (*Modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali*), grazie al quale è possibile compilare e trasmettere telematicamente la dichiarazione attraverso un percorso guidato, assolvere gli obblighi tributari, calcolare le imposte ipotecarie, catastali e i tributi speciali da versare in autoliquidazione mediante addebito diretto sul proprio conto corrente (o su quello dell'intermediario), nonché richiedere le volture catastali degli immobili (che sono eseguite automaticamente sulla base di quanto dichiarato), senza dover compiere ulteriori adempimenti (vedi "*Successione, tutto con un click: dichiarazione e volture catastali*" e "*Nuova dichiarazione di successione e domanda di volture catastali*").

Per consentire la gestione di particolari fattispecie, alcune delle quali entrate in vigore dopo il 27 dicembre 2016, con il provvedimento 15 giugno 2017 è stata approvata la nuova versione del modello, in sostituzione di quella adottata in precedenza (vedi "*Dichiarazione successione online: arriva il nuovo modello aggiornato*").

Il nuovo modello aggiornato di dichiarazione di successione online può essere utilizzato a partire da oggi, 12 settembre 2017

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Piero Portaluppi nel cinquantenario della scomparsa

Data di emissione il 29 settembre 2017



PENSIONI, DAMIANO CONTRO BOERI: STOP AL RIALZO DELL'ETÀ PENSIONABILE

"E' un'idea perversa far salire l'età della pensione indefinitamente, fino a superare la soglia dei 70 anni alla metà del secolo.

Questo meccanismo, introdotto dal Governo Berlusconi e inasprito da quello di Monti, si è fin qui basato su un freddo calcolo demografico che dava per scontato che gli italiani sarebbero, insieme ai giapponesi, i più longevi della terra. Da qui l'idea, perversa, di far salire l'età della pensione indefinitamente, fino a superare la soglia dei 70 anni alla metà del secolo. Ma il meccanismo statistico si è inceppato e tornano a fare capolino alcune considerazioni sociali.

Inoltre l'aspettativa di vita non aumenta più in modo continuo e lineare: per la prima volta, nel 2015, è diminuita e, secondo i calcoli dei demografi, questo avverrà anche nel 2017.

Di fronte all'ottusa applicazione di una norma inventata, a spese dei pensionati, per risanare i conti dello Stato, sarebbe meglio fermarsi a ragionare rimandando ogni decisione di aumento dell'età pensionabile al 2018".

NELLA IMMINENZA DELLA PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - LA CORTE DEI CONTI AVVERTE: "NON TOCCARE LA LEGGE FORNERO"

Banca d'Italia e Corte dei Conti contrarie ad un intervento di alleggerimento della Legge Fornero.

E' quanto hanno dichiarato i rappresentanti dei due Istituti nell'ambito delle audizioni in Commissione Bilancio di Camera e Senato. Secondo la Banca d'Italia.

- ✓ *«le ultime proiezioni sulla spesa pensionistica mettono in evidenza l'importanza di garantire la piena attuazione delle riforme approvate in passato, senza tornare indietro. Ogni arretramento sul fronte pensioni esporrebbe il comparto e quindi la finanza pubblica in generale a rischi di sostenibilità»*
- ✓ *«confermare i caratteri strutturali della riforma Fornero, a partire dai meccanismi di adeguamento automatico di alcuni parametri (come i requisiti anagrafici di accesso alla evoluzione della speranza di vita e la revisione dei coefficienti di trasformazione».*

Subito le proteste dei sindacati.

Da **PensioniOggi** del 4 ottobre 2017:

Non è tardata la replica delle parti sociali. **“È singolare che quando si parla di pensioni, si considerino solo i conti e mai la condizione reale di vita e di lavoro delle persone”.** Così il segretario confederale della Cgil Roberto Ghiselli commenta le dichiarazioni di **Banca d'Italia e Corte dei Conti** nel corso delle audizioni in Commissione Bilancio di Camera e Senato sulla Nota di aggiornamento al Def. **“La cosa è ancora più insopportabile – prosegue Ghiselli – poiché non si tiene conto del fatto che l'attuale sistema previdenziale italiano è il più restrittivo d'Europa”.** Per il dirigente sindacale, **“queste autorevoli istituzioni non vogliono considerare che con la legge Fornero non si è fatta una riforma previdenziale, ma solo cassa, scaricando sui lavoratori e sui pensionati l'onere principale del risanamento del paese. E che – aggiunge – è necessario trovare il coraggio politico di apportare a tale legge una radicale, seppur graduale, modifica, mettendo anche in conto la necessità di una redistribuzione degli oneri sociali da sostenere, per superare così la profonda iniquità che l'ha caratterizzata”.** **“Ma queste sono considerazioni sociali e politiche che non competono ai soggetti ascoltati oggi”**, sottolinea l'esponente della Cgil. **“Quindi è bene**

che sia il governo ad assumersi la responsabilità di dare risposte chiare al documento sindacale sulle pensioni, in tempi celeri, come si era impegnato a fare”.

INAIL - NESSUNA RIVALUTAZIONE

INAIL: quest’anno non ci sarà nessun adeguamento delle prestazioni economiche (circolari 38,39,40). Infatti la variazione dell’inflazione Istat è risultata ancora negativa e, conseguentemente, non produce aggiornamenti ai valori delle indennità per infortuni e malattie professionali di tutti i settori (industria, marittimo, agricoltura ecc.), ne’ per danno biologico e per l’assegno di incollocabilità.

In particolare, a differenza del passato, non arriverà agli interessati alcuna comunicazione.

IN ALLEGATO A PARTE - .INAIL circolare n.38 del 27.09.2017 (documento 161)
circolare n.39 del 27.09.2017 (documento 162)
circolare n.40 del 27.09.2017 (documento 163)
allegato 1 circ.38 (documento 164)
allegato 2 circ.38 (documento 165)
allegato 3 circ.38 (documento 166)
allegato 4 circ.38 (documento 167)
allegato 1 circ.39 (documento 168)
allegato 1 circ.40 (documento 169)



INPS - CESSIONE DEL QUINTO: TASSI DAL 1° OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2017 da Dpl Mo

L’INPS ha emanato il messaggio n. 3821 del 4 ottobre 2017, con il quale comunica il valore dei tassi da applicarsi nel periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2017 per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione.

Questi sono i **tassi con decorrenza dal 1° ottobre 2017:**

Classi d’importo in euro	Tassi medi	Tassi soglia usura
Fino a 15.000	11,81	18,7625
Oltre i 15.000	9,04	15,3000

Ne consegue che i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione concessi da intermediari finanziari in regime di convenzionamento ai pensionati variano come segue:

TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETA' DEL PENSIONATO E CLASSE D'IMPORTO DEL PRESTITO (TAEG)		
Classi di età	Classe di importo del prestito	
	Fino ad € 15,000	Oltre € 15.000
Fino a 59 anni	8,74	7,45
60-64	9,54	8,25
65-69	10,34	9,05
70-74	11,04	9,75
75-79	11,84	10,55

Le classi di età comprendono il compleanno dell'età minima della classe; l'età deve intendersi quella maturata a fine piano di ammortamento.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n.3821 del 04.10.2017 (documento 170)

Cessione del Quinto

La cessione del quinto è un prestito non finalizzato regolamentato per legge sin dal 1950. Originariamente era riservato ai dipendenti pubblici, poi dopo modifiche normative introdotte nel 2005 è stata estesa anche ai dipendenti privati e ai pensionati cedendo una quota del proprio stipendio/pensione.

DAL SITO ENPAM (data pubblicazione : 05/10/2017) - AL VIA LE ISCRIZIONI PER GLI UNIVERSITARI

Si sono ufficialmente aperte le iscrizioni all'Enpam per gli studenti del quinto e sesto anno dei corsi di laurea in Medicina e Odontoiatria. È la prima volta in Italia che viene consentito a dei futuri professionisti di costruirsi una posizione previdenziale di primo pilastro prima di aver terminato gli studi.

“Siamo felici di aver aperto quest'opportunità per i futuri colleghi – ha detto il presidente dell'Enpam Alberto Oliveti a margine del congresso Fimmg in corso in Sardegna –. L'iscrizione degli studenti consentirà anche di istituzionalizzare un rapporto tra l'ente previdenziale e l'università per realizzare insieme un collegamento migliore tra formazione e lavoro”.

Oltre al vantaggio di maturare anni di anzianità contributiva in anticipo rispetto ai tempi consueti, con l'iscrizione alla Fondazione gli studenti hanno subito accesso a tutto il sistema di welfare: sussidi in caso di maternità, aiuti economici in caso di disagio o di danni subiti per calamità naturali, la pensione di inabilità e la reversibilità per i familiari che ne hanno diritto.

L'iscrizione è facoltativa per gli universitari degli ultimi due anni di corso di laurea. Le tutele scattano fin da subito, anche per chi non potesse permettersi di pagare i contributi. Il versamento infatti si può fare anche dopo, quando ci si sarà iscritti all'Ordine.

La procedura di iscrizione si fa interamente online dall'indirizzo <https://preiscrizioni.enpam.it>.

Gli studenti che decidono di anticipare l'ingresso nel loro ente previdenziale verranno iscritti alla Quota A del Fondo di Previdenza Generale. Si tratta della gestione a cui sono automaticamente e obbligatoriamente iscritti i medici e gli odontoiatri dal momento in cui si abilitano alla professione.

La particolarità di questa gestione è che l'importo dei contributi è commisurato all'età dell'iscritto. Chi ha meno di 30 anni versa il minimo (quest'anno: 216 euro). Gli studenti pagheranno la metà: per il 2017, cioè, il contributo corrisponderà a 9 euro al mese. Inoltre chi è ancora iscritto a un corso di laurea non sarà nemmeno tenuto a fare il versamento subito ma potrà decidere di posticiparlo al momento dell'iscrizione all'Ordine (entro comunque tre anni).

Chi invece decide di versare il contributo subito potrà farlo tramite bollettino o attivando la domiciliazione bancaria. C'è da tenere presente che i contributi previdenziali sono integralmente deducibili dal reddito complessivo, un'agevolazione di cui potranno beneficiare i genitori nel caso gli studenti siano a loro carico.

L'iscrizione facoltativa all'Enpam dei futuri medici e dentisti è stata introdotta dalla legge di stabilità del 2015 ma mancava ancora l'approvazione dei ministeri vigilanti sulla parte attuativa, che è arrivata a settembre 2017.

Come iscriversi

Le informazioni richieste sono semplici.

Oltre ai dati personali, nella pagina web preiscrizioni.enpam.it devono essere inseriti anche i riferimenti dell'università presso cui si sta frequentando il corso di studi: indirizzo, email e telefono della segreteria. Il consiglio dunque è di procurarseli prima di cominciare a compilare le schede di preiscrizione online.

Una volta inseriti i dati la procedura genera automaticamente il modulo di domanda che va scaricato, firmato e allegato in formato digitale insieme alla copia del documento di identità. Si riceverà quindi un'email di conferma che i dati sono stati inseriti correttamente. A quel punto si dovrà attendere la lettera di benvenuto che certificherà ufficialmente la data di iscrizione.